

Quesito 18 maggio 2018 del Presidente della Corte di Appello di in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura da parte dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 3 febbraio 2017. (Delibera 20 giugno 2018)

«Il Consiglio,

- vista la nota in data 18 maggio 2018, con cui il presidente della Corte di appello di, premesso che i magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 3 febbraio 2017 hanno ottenuto il conferimento delle funzioni giurisdizionali con delibera del 26 aprile 2018, rappresenta che *“le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura, indette con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, sono state convocate da codesto Consiglio Superiore con delibera del 18 aprile 2018, e cioè in data antecedente alla delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali”*, chiedendo di conoscere *“se i magistrati in tirocinio nominati con d.m. 3 febbraio 2017 possano o meno esercitare il diritto di voto per le elezioni indicate in oggetto”*;
- visto e condiviso il parere espresso dall'Ufficio Studi del Consiglio in data 28 maggio 2018;

osserva:

1. L'inquadramento normativo

1.1 Circa l'esercizio del diritto di elettorato attivo dei magistrati in tirocinio, la disciplina del diritto di voto nelle consultazioni elettorali per l'indicazione dei componenti togati dell'organo di governo autonomo è contenuta principalmente nella l. n. 195/58, novellata da ultimo con l. n. 44/2002, nonché in quelle previsioni dell'ancora vigente d.P.R. n. 89/76, da ritenere non implicitamente abrogate da norme successive di rango primario.

L'art. 24, primo comma, l. 24 marzo 1958 n. 195, modif. dall'art. 6 l. 28 marzo 2002 n. 44, prevede che *“All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni non sono state conferite le funzioni giudiziarie [...]”*. Sicché la riformulazione nei termini riportati dell'art. 24 l. 195/58 cit., per effetto della successiva legge n. 44/2002, ha determinato la tacita abrogazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 89/76, secondo cui *“Sono elettori gli uditori giudiziari che alla data delle elezioni hanno preso servizio”*.

1.2 Il provvedimento di convocazione delle elezioni è adottato dal CSM e, giusta l'art. 21, comma terzo, l. n. 195/58, sost. dall'art. 5 l. n. 695/75, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 40 giorni prima delle elezioni. A sua volta, l'art. 2 del d.P.R. n. 89/76, contenente disposizioni attuative della l. n. 195/58, prescrive che *“Il provvedimento di convocazione delle elezioni è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione decorre il termine previsto dall'art. 26, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695”*. Disposizione, questa, che, nel richiedere la contestualità tra l'adozione del provvedimento di convocazione delle elezioni e la sua pubblicazione, ha indicato il termine iniziale di quest'ultimo adempimento, mancante nell'art. 21, comma terzo, l. n. 195/58, che recava il solo termine finale di quaranta giorni prima delle elezioni.

L'assetto normativo delineato dal combinato disposto degli artt. 21 l. n. 195/58 e 2 d.P.R. n. 89/76 è tuttora vigente.

1.3 Vanno inoltre richiamate le disposizioni del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, adottato con delibera consiliare del 13 giugno 2012 e successive modifiche al 3 maggio 2017, il cui art. 13 disciplina il procedimento di conferimento delle funzioni giurisdizionali, stabilendo che esso avviene al compimento del tirocinio mirato, in esito alla valutazione positiva effettuata sulla scorta della relazione stilata dal Comitato direttivo della SSM, del parere del Consiglio giudiziario e delle osservazioni dell'interessato.

2. La cronologia degli atti

Con riguardo alla situazione dei magistrati in tirocinio nominati con d.m. 3 febbraio 2017, va precisato che le elezioni dei componenti magistrati del CSM, indette con d.P.R. 9 aprile 2018, sono state convocate con delibera consiliare del 18 aprile 2018, e cioè in data antecedente alla delibera 26 aprile 2018 di conferimento agli stessi delle funzioni giurisdizionali. La pubblicazione della delibera del 18/04/2018 di convocazione delle elezioni è peraltro avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/04/2018.

L'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione, insediatosi il 26/04/2018, ha indicato nel periodo compreso tra il 27/04/2018 e il 18/05/2018 il lasso temporale, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, l. n. 195/58 per la presentazione delle candidature da parte dei magistrati interessati e ha fatto quindi decorrere il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di convocazione delle elezioni, così implicitamente ribadendo la vigenza dell'art. 2 d.P.R. n. 89/76.

3. Le valutazioni del Consiglio

L'art. 21, comma terzo, l. n. 195/98, nel prevedere che il provvedimento di convocazione delle elezioni dovesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno quaranta giorni prima delle elezioni, contemplava una possibile sfasatura temporale tra l'adozione anticipata dell'atto e la sua successiva pubblicazione. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 del d.P.R. n. 89/76, integrativo dell'art. 21, comma terzo, l. n. 195/58, l'adozione del provvedimento di convocazione delle elezioni e la sua pubblicazione devono essere tendenzialmente coeve e la loro contestualità oblitera lo iato temporale tra i due momenti. Sicché deve ritenersi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non abbia soltanto una mera funzione di pubblicità del provvedimento, ma costituisca altresì condizione di efficacia dello stesso, in sintonia con la regola generale per cui l'atto esplica i suoi effetti al momento della pubblicazione. Ne costituisce oggettiva riprova, in tema di elettorato passivo, la circostanza che nella data di pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni è stato individuato il termine di decorrenza dei venti giorni per la presentazione delle candidature.

Una diversa interpretazione, oltre a determinare la vanificazione della portata generale che assume la previsione dell'*incipit* dell'art. 2 del D.P.R. n. 89/76 sotto il profilo del valore da riconoscere alla pubblicazione sul piano degli effetti del provvedimento di convocazione delle elezioni, renderebbe asimmetrici gli effetti di detto provvedimento con riferimento a diritti omogenei (quelli di elettorato attivo e passivo), in assenza di una *ratio* idonea a sostenere la diversificazione.

Va quindi rimarcato che, sotto un primo profilo, la soluzione percorsa è supportata dal dato normativo come sopra ricostruito. Sotto altro aspetto essa restituisce simmetria agli effetti della delibera consiliare di convocazione delle elezioni in tema di elettorato attivo e di elettorato passivo e, in ipotesi come quella in esame, consente di tener conto di situazioni sopravvenute rilevanti ai fini del diritto al voto.

In definitiva, l'interpretazione sistematica delle norme richiamate suggerisce una lettura dell'art. 24, comma primo, l. n. 195/58 per la quale, per ogni effetto rilevante ai fini dei simmetrici istituti dell'elettorato attivo e di quello passivo, non a caso disciplinati unitariamente dall'art. 24 cit., si debba avere riguardo alla data di pubblicazione e non a quella di adozione del provvedimento di convocazione delle elezioni, qualora tra esse non si realizzi l'auspicabile e tendenziale coincidenza temporale.

Un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 24, comma primo, l. n. 195/58, per altro determinerebbe, viceversa, l'effetto di precludere il diritto di voto ai magistrati ordinari in tirocinio che hanno maturato la condizione richiesta per la legittimazione all'elettorato attivo – il conferimento delle funzioni giudiziarie e addirittura l'immissione in possesso – ben prima della pubblicazione e con largo anticipo rispetto alla data stabilita per le votazioni; in stridente contrasto, quindi, con il prevalente principio del *favor electionis*, cui si deve orientare l'interprete.

4. Conclusioni

Ritiene pertanto il Consiglio che, con riguardo all'elettorato attivo dei magistrati ordinari in tirocinio, la condizione del conferimento delle funzioni giudiziarie per la legittimazione al voto debba sussistere al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera consiliare di convocazione delle elezioni. Ne consegue, rispondendo al quesito posto, che i magistrati in tirocinio nominati con d.m. 3 febbraio 2017, ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali con delibera del 26 aprile 2018 – pertanto prima della pubblicazione della delibera di convocazione delle elezioni – siano titolari del relativo diritto di voto.

Tutto ciò premesso

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva e di inoltrare la presente delibera ai Presidenti delle Corti di Appello»